

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 19.12.2019

OGGETTO: TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE NOSOTTI DR.SSA ELISABETH, FASCIA PROFESSIONALE B, TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA (CLASSE III) COSTITUITA DAI COMUNI DI BRESSANA BOTTARONE (CAPOCONVENZIONE), TORRAZZA COSTE, CIGOGNOLA, MEZZANINO, BASTIDA PANCARANA E BAGNARIA. COSTITUITASI IN DATA 1 GENNAIO 2018. MODIFICHE AL DECRETO N 15 DEL 9.12.2019.

IL SINDACO

VISTO l'art.97, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui "Il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98".

VISTO l'art.98, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia".

DATO ATTO che a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, i Comuni in oggetto specificati hanno costituito in data 1/1/2018 la convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata con assegnazione al Comune di Bressana Bottarone del ruolo di Ente capofila.

DATO ATTO che in data 28/12/2017, con provvedimento n° 277, l'ex Ages – Ministero dell'Interno Prefettura di Milano ha costituito la sede di segreteria convenzionata di III classe in parola;

VISTO il Decreto Sindacale n.1, del 4/1/2018, con cui il Sindaco del Comune di Bressana Bottarone ha individuato, quale Segretario Comunale da assegnare alla sede di Segreteria Comunale convenzionata suddetta, la Dr.ssa Elisabeth Nosotti, Segretario Comunale iscritto in fascia B all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Lombardia al n. 285 cod. 3703.

RICHIAMATA la Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali - provvedendo ad una revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria a suo tempo definito dal Consiglio Nazionale di Amministrazione della soppressa Agenzia – ha chiarito che "in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del "segretario convenzionato" dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune c.d. capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario.

RICHIAMATO l'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto della maggiorazione della retribuzione di posizione, stabilendo che gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento. La suddetta disposizione contrattuale ha demandato alla contrattazione decentrata integrativa nazionale la fissazione di condizioni, criteri e parametri per la definizione della predetta maggiorazione.

RICHIAMATO l'art.1 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003 secondo cui, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive di cui all'allegato A al suddetto Accordo n.2, la maggiorazione

della retribuzione di posizione di cui al citato 3 art.41, comma 4, del CCNL del 16 maggio 2001, non può essere superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento.

CONSIDERATO che l'incarico del Segretario Comunale, Dott.ssa Elisabeth Nosotti, è caratterizzato dalle seguenti condizioni oggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- Responsabilità complessiva e di coordinamento per le fasi attuative delle linee di indirizzo degli organi.
- Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi;

nonché dalle seguenti condizioni soggettive di cui all'allegato "A" al Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n.2 sottoscritto il 22 dicembre 2003:

- Assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai responsabili dei Servizi.
- Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'Ente.
- Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria.
- Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'Amministrazione.
- Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica (con funzioni di Presidente).

DATO ATTO, inoltre, che al Segretario Comunale è stata attribuita, così come in tutti gli altri comuni convenzionati, la responsabilità dei Servizi "Organizzazione e Gestione del Personale" e SUAP.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 24.01.2019 con il quale il Sindaco di Bressana Bottarone - comune capo convenzione - ha riconosciuto, in considerazione delle funzioni aggiuntive di cui sopra e della loro rilevanza presso ciascuno degli enti convenzionati, al Segretario Comunale Dott.ssa Elisabeth Nosotti, la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 nella misura massima del 50%.

CHIARITO che il limite del 50% della maggiorazione della retribuzione di posizione è stato concordato con le altre Amministrazioni Comunali, parti della convenzione, ai sensi del parere 31 marzo 2011 n.4 del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale segretari comunali e Provinciali.

DATO ATTO che con il citato decreto sindacale n. 6 del 24.01.2019 il Sindaco di Bressana Bottarone - comune capo convenzione - ha attribuito al Segretario, a titolo di retribuzione di posizione annua, l'importo base previsto dal CCNL 16.05.2001, fissato in euro 7.837,59 (€ 10.845,60, meno la quota inglobata nello stipendio base ex art. 3 CCNL 1.3.2011) ed una maggiorazione pari ad € 3.918,80, anziché quella spettante di € 5.422,80;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 9.12.2019 nel quale veniva esplicitato che a favore del Segretario Comunale era stata calcolata e, conseguentemente, corrisposta erroneamente, la maggiorazione del 50% in quanto calcolata sull'indennità di posizione prevista dall'art. 3 del CCNL nella misura di € 7.837,59, anziché € 10.845,60;

RITENUTO, quindi, di rettificare gli importi erroneamente riportati nei provvedimenti sopra citati, riconoscendo al segretario l'integrazione retributiva di € 13.260,39 (€ 7.837,59 + € 5.422,80) e, quindi, l'applicazione dell'istituto del "galleggiamento" come precedentemente indicato nel proprio decreto n. 15 del 9 dicembre 2019;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 7, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 01.03.2011, secondo cui ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione e del galleggiamento occorre fare riferimento all'importo della retribuzione di posizione, come definito dall'art.3, comma 2, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001;
- l'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, che disciplina l'istituto del c.d. galleggiamento, stabilendo che *"gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa"*;

- la risposta al Quesito AGES del 04.04.2011, secondo cui *“in caso di convenzione l'istituto del galleggiamento può essere applicato esclusivamente qualora il funzionario, ovvero il dirigente, che percepisce una retribuzione di posizione maggiore di quella erogata al Segretario della medesima convenzione, sia in servizio presso uno dei Comuni che hanno sottoscritto il patto convenzionale”*;

DATO ATTO che, in base a quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario apportare al decreto n. 15/2019 le necessarie rettifiche, riconoscendo al Segretario comunale, oltre allo stipendio tabellare previsto per i segretari comunali di fascia B dal CCNL 16 maggio 2001, l'indennità di posizione nella misura di € 7.837,59 nonché la maggiorazione del 50% pari ad € 5.422,80, nella misura complessiva di € 13.260,39.

CONSIDERATO che al Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, in quanto titolare di una sede di segreteria convenzionata, spetta anche, ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, la retribuzione aggiuntiva per convenzionamento, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL.

CHIARITO che oltre al tabellare ed alla retribuzione di posizione anche la maggiorazione della retribuzione di posizione, in quanto emolumenti aventi la stessa natura della retribuzione di posizione, ai sensi del sopra citato art.37 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, vanno computati ai fini della determinazione della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare di segreteria convenzionata (Cfr. Nota ARAN prot. 2283/06 del 06.03.2006).

DATO ATTO che la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata, spettante al Segretario Comunale, è pari a euro 14.142,83 annui lordi per 13 mensilità.

PRESO ATTO che spettano al Capo dell'Amministrazione le attribuzioni in ordine agli istituti contrattuali connessi al rapporto di lavoro del Segretario Comunale, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DECRETA

1. Di stabilire che lo stipendio tabellare, comprensivo della 13^a mensilità, spettante del Segretario Comunale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Elisabeth Nosotti, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni di Bressana Bottarone, Torrazza Coste, Cigognola, Mezzanino, Bastida Pancarana e Bagnaria con decorrenza dal 01.12.2019, ammonta - ai sensi del CCNL dei 6 Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 1° marzo 2011 - ad euro **43.310,93** annui lordi.
2. Di dare atto che – in ottemperanza a quanto chiarito dal Ministero dell'Interno/Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con Nota prot. n.485-E del 24.03.2015 – la retribuzione di posizione in godimento del Segretario Generale, Fascia Professionale B, Dott.ssa Elisabeth Nosotti, titolare della sede convenzionata di segreteria (Classe III) tra i Comuni sopracitati, ammonta ad euro **7.837,59** annui lordi per 13 mensilità;
3. Di dare atto che la maggiorazione già riconosciuta al Segretario ai sensi dell'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 della retribuzione di posizione in godimento, fissata erroneamente in euro 3.918,80, è invece pari ad € **5.422,80** annui lordi per 13 mensilità.
4. Di dare atto che - ai sensi dell'art.45 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001 - la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzione, pari al 25% dello stipendio in godimento, composto dalle voci retributive contemplate dalle lett. da a) ad e) dell'art.37 del medesimo CCNL, è pari a euro **14.142,83** annui lordi per 13 mensilità.
5. Di dare atto che al predetto segretario vanno altresì riconosciute le indennità di legge già maturate vacanza contrattuale pari ad € **43,48** mensili e per assegno ad personam pari ad € **31,24** mensili.

6. Di dare atto che al segretario viene riconosciuto il "galleggiamento" previsto dall'art.41, comma 5, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, fino alla concorrenza di € 16.000,00;
7. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed in modo permanente nella competente sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai comuni facenti parte della convenzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. Di dare atto che, qualora possibile, procederà alla liquidazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, il Comune di Bressana Bottarone Capo Convenzione, provvedendo poi al riparto delle stesse sulla base delle percentuali previste dalla convenzione, visto il decreto di attribuzione degli obiettivi operativi e gestionali e della conseguente valutazione sul lato raggiungimento.
10. Di dare atto che - ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – sul presente Decreto è apposta l'attestazione di copertura finanziaria.
11. Di demandare al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente atto, compresa l'adozione dei provvedimenti necessari alla corresponsione al Segretario degli arretrati spettanti, derivanti dall'errata attribuzione e calcolo della maggiorazione dell'indennità di posizione.

Bressana Bottarone, 19 dicembre 2019

IL SINDACO
Fasani Giorgio

